



ESTRATTO DALLO STATUTO

Art. 1 – Vision e mission

Confindustria Umbria – Associazione degli Industriali dell’Umbria – ha sede legale in Perugia.

L’Associazione riconosce, condivide e promuove i valori del mercato e della libera concorrenza.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

È autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Umbria esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un’efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Umbria è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l’esterno.

Art. 2 – Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Confindustria Umbria:

1. favorire il progresso, promuovere la cultura imprenditoriale e professionale e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l’affermazione di un’imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d’azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;



- c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
- d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
- e) la promozione e lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo anche internazionale;
- f) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
- g) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Confindustria Umbria non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Umbria le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa con sede legale nel territorio della regione Umbria o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta regione stabilimenti o cantieri, unità locali, attività sussidiarie di filiale o deposito e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Umbria, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese, a seconda delle diverse caratteristiche, sono inquadrate nelle seguenti categorie:

- a) Soci effettivi;
- b) Soci ordinari di territorio;
- c) Soci aggregati.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria.

Sono soci aggregati le realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione 6 rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Umbria e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.



Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione a maggioranza semplice con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

Il rapporto associativo ha durata fino al 31 dicembre del primo anno successivo a quello dell'avvenuta iscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con preavviso di tre mesi.

Sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione, le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo.

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Umbria e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Umbria comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative in contrasto con gli interessi rappresentati da Confindustria Umbria ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;



- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 6 – Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione, le modalità e i termini di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 8, comma 10, lett. e) – Delibera contributiva

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

(omissis)

e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo

(omissis)

Art. 28, commi 4 e 5 – Fondo Comune

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Art.1 - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Proviviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

Art.2 - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

Sono cause di cessazione del rapporto associativo:

1. le dimissioni che vanno rassegnate con lettera raccomandata o posta elettronica certificata con il preavviso indicato nello Statuto; gli effetti del rapporto associativo permangono fino alla naturale scadenza del termine.
2. il recesso del socio:
 - a) per voto contrario a modifiche statutarie, con permanenza dell'obbligo contributivo fino alla fine dell'anno solare in corso;



- b) in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. la risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Proviviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo. La risoluzione viene deliberata dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente; comporta la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri.
4. il fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa. Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
5. La cessazione dell'attività aziendale.

Art.3 – Sanzioni

Nei casi di violazione dei doveri da parte dei soci trovano applicazione le seguenti sanzioni:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere facilmente ricondotti ai principi di riferimento generale;
2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi. Tale sanzione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;
3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi:
 - deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;
 - dichiarata dallo stesso organo di appartenenza nei seguenti casi:
 - inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia;
 - ripetute assenze ingiustificate;
 - il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita del completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.
4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile. L'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.
5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa.

Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato:

- con ricorso ad un Collegio arbitrale dei Proviviri per le sanzioni comminate dagli organi;
- con ricorso agli altri Proviviri eletti dall'Assemblea per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Proviviri.

In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera sanzionatoria con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.



Art.14 - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Il ricorso deve contenere una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento e l'indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. La notifica del ricorso alla controparte e la richiesta di nomina del Probiviro di fiducia devono essere effettuate dalla segreteria entro i 10 giorni successivi alla presentazione del ricorso. Il rifiuto della controparte o l'immotivato ritardo nel nominare il Probiviro di fiducia costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
4. L'incarico arbitrale può essere rifiutato solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile. E' ammessa la possibilità di ricsuzione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricsuzione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. La individuazione del Presidente del collegio viene effettuata da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, viene richiesta la nomina al Presidente del Tribunale di Perugia che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
6. La formale costituzione del Collegio arbitrale deve avvenire non oltre i 10 giorni successivi alla individuazione del Presidente con apertura della fase istruttoria.

Art.15 - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

(omissis)

6. Avverso il lodo può essere presentato appello al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

(omissis)

Art.16 - Collegio speciale

(omissis)

- dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico;

(omissis)

- esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 15 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Le sanzioni irrogate dal Collegio speciale possono essere impugnate nel termine di 10 giorni dalla loro comunicazione dinanzi al Collegio di riesame che si pronuncerà entro i 30 giorni successivi.
6. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

Art.17 – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La segreteria dei Probiviri è affidata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.